

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1ª NOTA DI VARIAZ. (dato economico) (1)	AGGIORNATO (dato economico) (2)	Accertati nel 2000 (3)	Meno: rateo al 31.12.1999 (4)	Più: rateo al 31.12.2000 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+5)
Aliquota ordinaria	3.896.000.000.000	4.300.000.000.000	3.926.947.803.057	660.000.000.000	711.000.000.000	3.977.947.803.057
Aliquota aggiuntiva 0,5 per cento	84.000.000.000	120.000.000.000	106.000.000.000	15.000.000.000	19.000.000.000	110.000.000.000
TOTALE	3.980.000.000.000	4.420.000.000.000	4.032.947.803.057	675.000.000.000	730.000.000.000	4.087.947.803.057

ALLEGATO N.2

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2000		CONSUNTIVO 2000			
	1° NOTA DI VARIAZ. (dato economico)	AGGIORNATO (dato economico)	Impegnate nel 2000	Meno: rateo al 31.12.1999	Più: rateo al 31.12.2000	TOTALE (dato economico)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-4+5)
- Rate di pensione	1.000.000.000	3.000.000.000	2.942.705.700	-	-	2.942.705.700
- Assegno al nucleo familiare e tutela maternità (art. 59, comma 16, legge n. 449/1997).....	84.000.000.000	20.000.000.000	10.445.311.076	1.500.000.000	2.400.000.000	11.345.311.076
- Prestazioni una tantum iscritti senza diritto a pensione.....	3.000.000.000	3.000.000.000	2.665.631.262	-	-	2.665.631.262
TOTALE	88.000.000.000	26.000.000.000	16.053.648.038	1.500.000.000	2.400.000.000	16.953.648.038

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Sull'andamento della Gestione, istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, per l'anno 2000, ha continuato a produrre effetti la legge istitutiva nonché il comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha elevato ad un punto la misura dell'aumento biennale già previsto nella misura di 0,50 punti, dall'articolo 59, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n.449 sino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali.

Per effetto di tale modifica l'aliquota contributiva I. V. S. della Gestione Separata, a decorrere dal 1° gennaio 2000 passa dall'11,50 per cento al 12,50 per cento; rimane invariata, invece, l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,5 per cento che, già prevista per la tutela della maternità e per l'assegno per il nucleo familiare, dal corrente anno, è finalizzata, anche, a far fronte all'onere derivante dall'estensione agli iscritti alla Gestione della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera (articolo 51, comma 1, lettera c), legge n. 488/1999).

Tali aumenti sono applicabili per i soggetti che, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività tutelata, non svolgano altra attività dipendente o autonoma, che determini un rapporto assicurativo - contributivo in regime previdenziale obbligatorio, ovvero per i soggetti che, contemporaneamente alla copertura assicurativa derivante dall'iscrizione alla Gestione separata, non siano iscritti presso una diversa gestione pensionistica obbligatoria.

Per i soggetti di cui sopra e per i titolari di pensione l'aliquota contributiva, anche per il 2000, rimane invariata al 10 per cento.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori coordinati e continuativi nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato determinato, per l'anno 2000, nella misura di lire 144.263.000 (lire 141.991.000 per l'anno 1999).

L'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva ha previsto, in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione, la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti la data di entrata in vigore dell'obbligo contributivo sancito dalla legge stessa.

La facoltà di riscatto può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità ed il relativo onere contributivo è posto a carico dell'interessato. La disciplina di detta facoltà dovrà essere emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle Finanze.

Per gli iscritti alla Gestione, l'articolo 2 del regolamento n. 282/1996, stabilisce che, alla cessazione dell'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta Gestione, possono conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla Gestione medesima.

L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito

contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 2000, il requisito è ridotto ad un anno.

La contribuzione volontaria è effettuata nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Istituto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

Il versamento dei contributi a favore dei soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve essere effettuato dalle imprese committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi, ed il saldo entro il 31 maggio per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n.230, a seguito della soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli Spedizionieri doganali, istituito con la legge 2 dicembre 1960, n.1612, ha stabilito che dal 1° gennaio 1998 sono tenuti all'iscrizione alla Gestione:

- a) Gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;

- b) Gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso.

Di conseguenza, dal 1998 agli spedizionieri doganali si applicano tutte le disposizioni normative della Gestione stessa, con l'osservanza delle modalità e termini di pagamento stabiliti per la generalità degli iscritti.

Infine ulteriori effetti sulle entrate della Gestione sono prodotti dall'applicazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante "interventi finanziari per l'Università e la ricerca" che aumenta l'importo delle borse di studio per il dottorato di ricerca e dispone l'applicazione alle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 1999, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e successive modifiche ed integrazioni, secondo criteri da determinarsi con apposito decreto.

L'articolo 1 del decreto ministeriale n. 282, emanato ai sensi del comma 32, dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che gli iscritti alla Gestione hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

In applicazione delle disposizioni suddette, i soggetti tenuti all'obbligo contributivo e i loro superstiti hanno titolo:

- alla pensione di vecchiaia contributiva istituita dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995, a condizione che risultino perfezionati i requisiti richiesti

dal comma 20 dello stesso articolo (età di almeno 57 anni, cinque anni di contribuzione e importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo della pensione sociale, ovvero 65 anni di età e cinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'importo della pensione);

- all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità a condizione che risultino perfezionati i requisiti contributivi (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda) e sanitari stabiliti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222;
- alla pensione ai superstiti, alle condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni;
- all'indennità una tantum in favore dei superstiti di assicurato, alle condizioni previste dall'ultima parte del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 335, qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti.

Qualora gli iscritti alla Gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché risultino in possesso del requisito di età di almeno 57 anni previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

I contributi versati nella Gestione separata per periodi successivi alla data

di decorrenza della pensione a carico della Gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Per i soggetti che abbiano liquidato l'assegno di invalidità, la liquidazione del primo supplemento può essere effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza dell'assegno, sempreché l'interessato abbia compiuto l'età pensionabile di 57 anni.

L'articolo 3 del regolamento n. 282, dispone che gli iscritti alla Gestione che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova Gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1° gennaio 1996).

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

Fondo per la previdenza
degli addetti alle abolite
imposte di consumo

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 2000 del Fondo per la previdenza degli addetti alle abolite imposte di consumo evidenzia entrate per 39 miliardi e uscite per 278 miliardi; la differenza di 239 miliardi, posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 649/1972, viene coperta dal trasferimento da parte della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Per una visione immediata dell'andamento del Fondo, nella tabella che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche dell'ultimo quinquennio.

ANNO	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO	CONTRIBUTO DELLO STATO	TOTALE	
	<i>(in miliardi di lire)</i>			
1996	45	213	258	258
1997	42	234	276	276
1998	45	242	287	287
1999	41	232	273	273
2000	39	239	278	278

Per favorire l'analisi delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati, per il 2000 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno e con quelli accertati per l'anno 1999.